

Il popolo delle partite Iva: i rischi della riforma

di Anna Rita Caruso, Gaia Gioli


Strano il destino del popolo delle Partite Iva: da sempre considerato “senza voce”, è stato catapultato nel vortice del disegno di legge recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, all'interno del Capo II articolo 9 *Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*, senza poter in alcun modo far valere il proprio volere, privo com'è di una propria rappresentanza.

In tale categoria rientrano i lavoratori autonomi di vari settori economici (agricolo, costruzioni, informatica, sanità ...) e chi esercita una professione ordinistica, ovvero i liberi professionisti senza Ordine né albo (a titolo esemplificativo i traduttori, pubblicitari, assistenti sociali...).

Ma non è tutto. Vi rientrano, altresì, le cosiddette “false partite Iva” o lavoratori in mono-committenza: coloro che, tutt'altro che indipendenti, collaborano con un solo committente per più di sei mesi nell'arco di un anno, a fronte di un corrispettivo che supera il 75% del totale percepito annualmente, e che comporta l'utilizzo di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente stesso. Tali caratteristiche coincidono con i tre indici presuntivi che il Ministro Fornero ha individuato per “smascherare” i rapporti di lavoro che, sulla carta, sono assimilabili al lavoro autonomo e occasionale, ma che, nella sostanza, sono riconducibili al lavoro dipendente o coordinato e continuativo, qualora ne ricorrano almeno due.

Quante sono le partite iva involontarie ?

circa 6.5 milioni, così suddivise



Soffermandoci ora sul concetto di “mono-committenza”, appare chiaro che, nonostante l’innovatività

dell'articolo 9 del ddl, quella del lavoratore in mono-committenza è una figura di cui si discute da decenni e che si sta diffondendo sempre più come una nuova forma ibrida di lavoro, caratterizzata dall'esercizio di un'attività di lavoro autonomo con specificità di lavoro dipendente. Esercita l'attività in maniera coordinata, costante, personale, diretta e per un unico o prevalente committente (imprenditore o cliente), da cui dipende finanziariamente. Incapace pertanto di potersi muovere liberamente sul mercato, è appellato anche come «lavoratore autonomo economicamente dipendente» e si posiziona nella cd. *zona grigia* tra il diritto del lavoro ed il diritto commerciale.

Privo di una chiara definizione giuridica, a livello europeo e internazionale si è cercato più volte di compensare tale lacuna attraverso una politica di tutela del lavoro economicamente dipendente.

Il *Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro* (2006) – sulla scia di quanto previsto dalla Risoluzione OIL del 19 giugno 2009, dallo *Small Business Act* dell'UE (2008), dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2009 – è volto a tutelare il vero lavoro autonomo e distinguerlo da quello falso, che deve essere razionalizzato e ricondotto alla fattispecie del lavoro subordinato. Propone quindi che tali forme di lavoro autonomo ricevano una specifica protezione da parte dei legislatori nazionali, diversa da quella destinata al lavoro subordinato. Tuttavia solo una quota minoritaria degli Stati membri si è attivata, riconoscendo la figura del lavoratore autonomo economicamente dipendente nel proprio regolamento.

Il quadro che ne deriva è frammentato e sconta la mancanza di coordinamento tra i legislatori europei. Mentre in Francia manca una specifica regolamentazione del lavoratore autonomo economicamente dipendente, il legislatore tedesco e inglese hanno esteso le tutele del lavoratore dipendente a quello autonomo economicamente dipendente. Solo il legislatore spagnolo ha creato una figura professionale specifica – il *Trade* – che realizza «un'attività economica o professionale a titolo lucrativo ed in forma abituale, diretta e predominante per una persona fisica o giuridica, chiamata cliente, dal quale dipende economicamente per il fatto di percepire dal rendimento del proprio lavoro o attività professionale almeno il 75% del proprio reddito» (art. 11 LETA).


Come è noto, in Italia sono stati ideati numerosi disegni di legge volti a tutelare la figura del lavoratore in regime di mono-committenza sulla base della tipologia contrattuale ed è stata avanzata la proposta di uno Statuto del lavoro autonomo, che non si è di fatto realizzato.

Solo recentemente è stato compiuto un passo avanti ad opera del Ministro Fornero che ha risposto alle richieste della Commissione europea, rettificando la precedente impostazione tramite l'individuazione nel reddito di un criterio qualificatorio del rapporto di lavoro tra lavoratore autonomo e committente. Ha cercato, altresì, di realizzare l'obiettivo dichiarato nel parere *Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente* del C.E.S.E. nel 2011, ovvero quello di contribuire a tutelare meglio alcune categorie di lavoratori senza assimilarle ai lavoratori subordinati, ma attribuendo loro una serie di diritti specifici.

In particolare, il ddl riconosce alle partite Iva obbligate il diritto alla conversione del rapporto in un contratto subordinato a tempo indeterminato (con il riconoscimento dei conseguenti obblighi previdenziali e assicurativi) qualora ve ne siano i presupposti.

Ma andiamo ora a vedere in quali termini si pone la problematica dei falsi imprenditori che la riforma Fornero sta affrontando nel suo disegno di legge e quali le principali questioni ad essa connesse.

Sono almeno 400 mila i falsi imprenditori, ovvero persone che svolgono lavoro identico a quello dei loro colleghi di scrivania assunti a tempo indeterminato, ma che risultano sulla carta liberi professionisti e quindi alle aziende costano la metà di un dipendente e molto meno di un lavoratore a progetto.



Le partite Iva cd. involontarie imposte dal datore di lavoro sono ormai presenti in tutti i settori e in tutte le aree geografiche del paese. In Italia sono infatti circa 6,5 milioni le partite Iva attive, di queste un milione sono di società di capitale, più di un milione di professionisti, oltre un milione di artigiani e tre milioni e mezzo di professionisti non iscritti ad alcun ordine.

Ogni anno si aprono circa 200 mila nuove partite Iva mentre, secondo l'Isfol, le false partite Iva sono attorno alle 400 mila unità. A detta dell'IREs, inoltre, il 20% delle partite Iva è monocommittente e almeno il 55% dei consulenti con partita Iva ha concordato con l'impresa un orario di lavoro assimilabile a quello del dipendente. Ciò significa che un lavoratore italiano su 4 è costretto ad aprire una partita Iva per poter lavorare in modo precario e senza tutele.

Con la riforma Fornero si cerca di valorizzare la componente professionale di uno strumento che ha perso in parte la sua natura originale e nello stesso tempo si tenta di arginare la tendenza a utilizzare la partita Iva non come libera manifestazione di lavoro autonomo, ma come percorso elusivo per ridurre il costo della manodopera ed evadere gli obblighi contributivi.

La riforma si affianca alle recenti disposizioni del decreto Milleproroghe sulla *chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive*, che l'Agenzia delle Entrate rivela essere almeno 2 milioni su 5 milioni e mezzo intestate a persone fisiche.

L'obiettivo del Ministro non è quello di colpire i veri lavoratori autonomi, ma quei soggetti che, per svolgere un lavoro precario, devono aprire per obbligo una partita Iva, senza nessuna garanzia, con la paura continua di perdere il lavoro da un momento all'altro.

Quello che distingue una partita Iva vera da una falsa è essenzialmente la natura del committente, il professionista infatti ha un rapporto diretto con il cliente, la falsa partita Iva invece sta dentro la cd. triangolazione, dove il rapporto tra fornitore e cliente passa attraverso il datore di lavoro.

Durante i controlli ispettivi si prende in considerazione l'autonomia imprenditoriale, si cerca di chiarire se il lavoratore sia veramente autonomo nel decidere i tempi di lavoro, oppure se tempi di lavoro e organizzazione dello stesso vengano decisi dal committente.

Nella bozza di riforma presentata al Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, al tema delle partite IVA è dedicato il paragrafo 2.7 dove, per razionalizzarne l'utilizzo, vengono proposte norme volte ad evitarne «usi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato». Lo scopo è evidentemente quello di arginare il fenomeno del ricorso eccessivo a questo tipo di strumento, laddove invece il lavoro svolto è tipicamente di natura subordinata.

Si presume che si tratti di *collaborazione coordinata e continuativa* e non di lavoro autonomo, salva la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro genuinamente autonomo, nel caso in cui la

prestazione si presenti con le seguenti caratteristiche: se dura più di sei mesi nell'arco di un anno; se da essa il collaboratore ricava più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale); se comporta la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente.

Tali indici presuntivi possono essere utilizzati *disgiuntamente* nel corso delle attività di verifica; ciò significa che ciascuno di essi può assumere un peso diverso nelle dichiarazioni rese agli ispettori durante l'accesso e a seguito dei controlli documentali.

Capo II – Articolo 9	Contenuti	Considerazioni
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo	<p>In materia di lavoro a progetto e lavoro occasionale, al d.lgs. 276/2003 è aggiunto l'art. 69-bis.</p> <p>Le prestazioni rese da titolari di Partita Iva si ritengono co.co.co., qualora siano verificati contestualmente almeno due dei seguenti indici presuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ collaborazione di durata superiore ai sei mesi nell'arco di un anno □ corrispettivo versato al collaboratore superiore al 75% dei corrispettivi □ utilizzo di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente, sia istituzionale che operativa 	<p>Positivo il tentativo di limitare la proliferazione delle Partite Iva fasulle. Potrebbe non essere totalmente efficace. Sarebbe opportuno fare maggiore attenzione al "come" è svolta la professione.</p>

Qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto, con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 69 comma 1 del Dlgs 276/03 e quindi la conversione in contratto subordinato a tempo indeterminato.

Nel successivo disegno di legge presentato in data 5 aprile 2012 recante, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, all'art. 9 si specifica che all'art. 69 del decreto legislativo n. 276/2003 è aggiunto l'art. 69-bis, *Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*. In detto articolo si precisa che le prestazioni lavorative rese da titolari di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano *almeno due dei presupposti delineati nella bozza di riforma*.

La presunzione trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi *dodici mesi* dall'entrata in vigore della legge. Quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps in forza dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

L'esclusione dal campo di applicazione riguarda le sole collaborazioni il cui contenuto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione della normativa.

Diverse le criticità da segnalare.

Rispetto alla precedente bozza dove non quantificando il numero dei criteri, una partita Iva poteva essere non genuina anche solo per uno dei criteri menzionati, nel testo successivo si precisa che *i criteri devono essere almeno due fra quelli relativi al tempo, ubicazione e fonte prevalente del reddito*.

Non c'è più quindi una valutazione discrezionale dell'ispettore del lavoro, ma è richiesta necessariamente la compresenza dei due indici presuntivi.

È evidente che la compresenza dei due indici è facilmente intuibile, ma non è facile da provare e quindi non dovrebbe allarmare i committenti, anche se rappresenta sicuramente uno strumento in più per il falso lavoratore autonomo che volesse fare causa. Pertanto, accanto alla ricerca degli indici, l'ispettore dovrà anche tener conto della volontà del lavoratore e di ulteriori caratteristiche tipiche del lavoro subordinato o autonomo. È quindi necessario che venga fotografata e ricostruita l'effettiva condizione del lavoratore, sia attraverso l'incrocio delle dichiarazioni rese in fase ispettiva, sia attraverso l'esame della successiva documentazione. In questo senso gli indici cui fa riferimento la norma sono puramente esemplificativi. Perché la prova possa reggere è necessario che questi siano affiancati e rafforzati da ulteriori condizioni che, verificabili solo in sede di accesso, consentono all'ispettore di comprendere se si è di fronte ad un lavoratore autonomo vero o ad un finto imprenditore.

Nel caso in cui invece il lavoratore autonomo sia genuino e in un anno ottenga più del 75% del suo reddito da un'unica collaborazione perché in monocommittenza, è possibile che la consulenza possa artificiosamente essere spezzata in rapporto di lavoro autonomo con partita Iva e una successiva collaborazione a progetto, in questo modo però i contributi andrebbero sia alla cassa previdenziale dell'ordine di appartenenza che alla gestione separata Inps. A fronte dell'imposizione degli indici, un datore di lavoro potrebbe anche decidere di assumere i lavoratori con partita Iva per 6 mesi e poi rinunciare totalmente alla collaborazione senza alcuna regolarizzazione ed è questa francamente l'ipotesi più drastica.

Su questo punto sarebbe stato auspicabile un intervento legislativo che avesse analizzato le diverse tipologie di professionisti e i settori di attività per individuare di volta in volta le soluzioni più idonee per prevenire gli abusi.

Forse la riforma avrebbe potuto prendere in considerazione altri indici oltre quelli considerati relativi alla percentuale dei proventi, ubicazione e durata, il disegno di legge avrebbe potuto considerare ad esempio il fatturato: se, infatti, un lavoratore con partita Iva fattura 70 mila o 140 mila euro l'anno, è difficile che sia un falso autonomo.

La stessa riforma avrebbe potuto anche prendere in considerazione l'anzianità di iscrizione all'albo, è chiaro infatti che se un autonomo è iscritto all'albo e ha la partita Iva da 20 anni, probabilmente è una situazione frutto della sua libera determinazione.

Per contrastare il fenomeno dei falsi autonomi, laddove si appuri la presenza di almeno due indici presuntivi (stesso luogo di lavoro, più del 75% dei proventi, più di 6 mesi di collaborazione), accanto ad elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato canonico, l'ispettore può diffidare l'azienda e i lavoratori fuori legge a mettersi in regola, e successivamente ad interrompere la collaborazione o a procedere con la stipula di un contratto da dipendente. In caso si riscontrino irregolarità scattano quindi le sanzioni di cui all'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276/03, ossia la trasformazione del rapporto di consulenza in contratto lavoro subordinato.

Altra nota dolente è quella relativa alla contribuzione pensionistica che i lavoratori con partita Iva versano puntualmente, si tratta quindi di lavoratori autonomi occasionali, titolari di contratti a progetto o titolari di partita Iva ma non iscritti ad alcun ordine professionale e che quindi come tali non possono versare direttamente alla Cassa previdenziale afferente l'ordine. Va infatti ricordato che l'aliquota relativa alla contribuzione INPS per tutti coloro che sono titolari di partita Iva e versano alla cd. Gestione separata dell'INPS passerà dal 27% al 33% entro il 2018. Il disegno di legge prevede infatti un incremento annuo di 1 punto percentuale, dall'attuale 27% al 33% nel 2018 per tutti i soggetti che versano nella Gestione Separata dell'INPS. Quindi nel 2013 l'aliquota passerà al 28%, 29% nel 2014, 30% nel 2015, 31% nel 2016, 32% nel 2017, fino a raggiungere il massimo storico nel 2018 con una tassazione pari al 33%, è evidente che con questa contribuzione progressiva, lavorare con partita Iva se non si è iscritti ad alcun ordine, sarà estremamente oneroso e questo determinerà la progressiva chiusura della stessa partita Iva laddove la stessa non versi direttamente ad una cassa previdenziale

legata ad un ordine professionale.

Questi lavoratori indipendenti con partita IVA competono sul mercato con altri professionisti iscritti agli ordini e con casse indipendenti che pagano una contribuzione che si aggira intorno al 14% e quindi risultano in una situazione di netto svantaggio.

In questo quadro è evidente che *i consulenti a partita Iva iscritti alla gestione separata sono i più penalizzati in quanto destinatari di un carico fiscale che servirà a pagare la nuova indennità di disoccupazione Aspi da cui però gli iscritti a gestione separata saranno esclusi*. È una palese discriminazione. L'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) è, infatti, destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai precari del pubblico. Questo significa che ne rimangono esclusi i collaboratori a progetto, occasionali, i titolari di voucher o i lavoratori a chiamata, ovvero la maggioranza degli oltre 4 milioni di precari, intermittenti o indipendenti ai quali non verrà riconosciuta alcuna indennità.

Cosa succederà quindi ai titolari di partita Iva usati come subordinati? Se il datore non intende trasformare la collaborazione, sono ipotizzabili possibili scenari patologici per aggirare la normativa: 1) creazione di SRL a un euro e senza spese di notaio istituite per favorire i giovani, nel futuro si assisterà quindi ad un'implosione delle partite IVA ormai troppo onerose e ad un'esplosione di SRL con un socio prestatore d'opera; 2) apertura forzata di una ditta individuale; 3) ricorso a società cooperative registrate nelle statistiche come lavoro a tempo indeterminato, ma fonte di palesi criticità; 4) mantenimento della partita Iva ma con parziale fatturazione tale da aggirare il problema del 75% del fatturato; 5) consulenza a partita Iva per 6 mesi seguita da contratto a progetto per gli altri sei mesi con l'onere per il lavoratore di dover pagare i contributi a due casse, tenendo conto del fatto che la gestione separata è più oneroso della cassa cui fa capo l'ordine.

Accanto alla bozza di riforma e al disegno di legge, la relazione illustrativa precisa meglio i contenuti predisposti dall'art. 9 del disegno di legge riprendendoli in toto, ma è evidente che a seguito delle disposizioni contenute nella bozza, nel ddl e nella relazione illustrativa, il contratto a progetto e l'utilizzo di una partita Iva per le professioni non ordinistiche diventano estremamente onerosi. Questo nella mente del legislatore dovrebbe servire ad indurre il datore a trasformare a tempo indeterminato il falso contratto a progetto del dipendente, mentre nella pratica il vero lavoratore autonomo è solo spinto a utilizzare sistemi di inquadramento meno onerosi della partita Iva, come più sopra ipotizzato.

Questo sistema allora creerà davvero più lavoro o più disoccupazione perché le partite Iva lavoreranno solo sei mesi e i veri lavoratori autonomi non potranno più permettersi di pagare i contributi previsti dalla gestione separata?

Forse il legislatore per raggiungere la flessibilità tanto agognata, avrebbe dovuto orientarsi verso modelli organizzativi più innovativi, poiché quelli proposti dal ddl lavoro sono ancora quelli tradizionali dell'Italia industriale, legati ad un mondo produttivo che non esiste più.

In questo senso, forse i Ccnl avrebbero potuto contribuire a modernizzare lo scenario economico-produttivo. L'art. 9 del ddl si limita, infatti, a fare riferimento alle modalità di esercizio della professione (postazione, durata della prestazione, compensi), ma manca un ragionamento sul "come" è svolta la professione. Si pensi ad esempio ad un'infermiera professionista, non occupata nel SSN, la quale difficilmente potrà svolgere la propria attività professionale svincolata da un medico di base; non per questo però dovrebbe essere assimilata ad una lavoratrice in mono-committenza.

A tal proposito potrebbe essere interessante creare delle linee guida chiare e semplici da inserirsi nel Ccnl degli studi professionali e che presentino dei modelli calzanti per ogni professione al fine di discernere tra lavoratori autonomi veri e falsi. Questa sì, che sarebbe la vera rivoluzione!

LE FAQ		
<p>Chi interessa? Quando una P.Iva è apparente?</p>	<p>lavoratori autonomi di vari settori (agricolo, costruzioni, informatica, sanità ...) e chi esercita una professione ordinistica, ovvero i liberi professionisti senza Ordine (a titolo esemplificativo i traduttori, pubblicitari, assistenti sociali...).</p>	<p>Le partite iva false o apparenti sono costituite da lavoratori in mono-committenza, ovvero coloro che collaborano con un solo committente per più di sei mesi a fronte di un corrispettivo che supera il 75% del totale e che comporta l'utilizzo di una postazione di lavoro fissa presso il committente.</p>
<p>Chi è il monocommittente? Come è regolata la figura negli altri paesi europei?</p>	<p>Esercita l'attività in maniera personale, diretta e per un unico o prevalente committente da cui dipende finanziariamente. Incapace di potersi muovere liberamente sul mercato, è appellato anche come "lavoratore autonomo economicamente dipendente" e si posiziona nella cd. zona grigia tra il diritto del lavoro ed il diritto commerciale.</p>	<p>In Francia manca una regolamentazione del lavoratore autonomo economicamente dipendente, il legislatore tedesco e inglese hanno esteso le tutele del lavoratore dipendente a quello autonomo economicamente dipendente. Solo il legislatore spagnolo ha creato una figura specifica, il Trade, mentre in Italia è stata avanzata la proposta di uno Statuto del lavoro autonomo che non si è realizzato.</p>
<p>Ma quali sono i numeri del fenomeno delle false partite iva? Cosa si verifica durante i controlli ispettivi, qual è la sanzione prevista?</p>	<p>Le partite Iva cd. involontarie sono circa 6,5 milioni, di queste un milione sono di società di capitale, più di un milione di professionisti, oltre un milione di artigiani e tre milioni e mezzo di professionisti non iscritti ad alcun ordine. Ogni anno si aprono circa 200 mila nuove partite mentre le false partite sono attorno alle 400 mila unità. Il 20% delle partite Iva è monocommittente e almeno il 55% dei consulenti con partita ha concordato con l'impresa un orario di lavoro tipo dipendente. Un lavoratore su 4 è costretto ad aprire una partita Iva per poter lavorare in modo precario e senza tutele.</p>	<p>Durante i controlli ispettivi si prende in considerazione l'autonomia imprenditoriale, si cerca di chiarire se il lavoratore sia veramente autonomo nel decidere i tempi e organizzazione di lavoro, oppure se questi vengano decisi dal committente. Si presume che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa, salva la possibilità di prova contraria da parte del committente, nel caso in cui la prestazione si presenti con le seguenti caratteristiche: <i>se dura più di sei mesi nell'arco di un anno; se da essa il collaboratore ricava più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale); se comporta la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente.</i> Qualora l'utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio perché prevede almeno due di questi indici, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto, con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 69 comma 1 del Dlgs 276/03 e quindi la <i>conversione in contratto subordinato a tempo indeterminato.</i></p>
<p>Qual è il regime transitorio? Che tipo di contribuzione è applicata ai regimi con gestione separata?</p>	<p>La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge</p>	<p>I lavoratori iscritti a gestione separata ovvero autonomi occasionali, titolari di contratti a progetto o titolari di partita iva ma non iscritti ad alcun ordine professionale versano alla cd Gestione separata dell'INPS il 27% che passerà al 33% entro il 2018.</p>

Quali le possibili distorsioni indotte dalla riforma e quali invece le possibili soluzioni?	Sono ipotizzabili possibili distorsioni 1) creazione di SRL a un euro e senza spese di notaio istituite per favorire i giovani in alternativa alla piva 2) apertura forzata di una ditta individuale; 3) ricorso a società cooperative; 4) mantenimento della partita Iva ma con parziale fatturazione tale da aggirare il problema del 75% del fatturato; 5) consulenza a partita Iva per 6 mesi seguita da contratto a progetto per gli altri sei mesi con l'onere per il lavoratore di dover pagare i contributi a due casse, tenendo conto del fatto che la gestione separata è più oneroso della cassa cui fa capo l'ordine.	I Ccnl possono contribuire a modernizzare lo scenario economico-produttivo. L'art. 9 del ddl si limita, infatti, a fare riferimento alle modalità di esercizio della professione ma manca un ragionamento sul "come" è svolta la professione. Si auspica quindi la creazione di linee guida chiare e semplici da inserirsi nel Ccnl degli studi professionali e che presentino dei modelli calzanti per ogni professione al fine di discernere tra lavoratori autonomi veri e falsi.
--	---	--